

+ delibere filiera
del controllo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD 023/14 DEL 09/02/2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA – DPD

SERVIZIO: PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO – AVEZZANO – DPD023 -

UFFICIO : COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PRELIEVO VENATORIO ED IMPLEMENTAZIONE
DELL'OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE – PIAZZA TORLONIA 91 - AVEZZANO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Oggetto: autorizzazione Caccia di Selezione negli AA.TT.CC.: Avezzano, Subequano, Pescara, Chietino-Lancianese, Sulmona, Barisciano, Roveto-Carseolano, Vastese, Salinello e Vomano - Art. 11-quaterdecies, co. 5, della L. 248/2005.

Premesso che :

- l'art. 11-quaterdecies, co. 5, della L. 248/2005 prevede che “ le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell' ISPRA possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti a specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla L. 157/92”;
- il Calendario venatorio regionale 2016-2017, al capo b) punto 4, prevede che “ la caccia di selezione al cinghiale viene realizzata, ai sensi dell'art. 18 della L. 157/92 e dall'art. 11-quaterdecies, co. 5, della L. 248/2005, e attuata con la sola tecnica della postazione fissa secondo le modalità previste dal Reg. Reg. n. 5/2014, dal 16 giugno 2016 al 15 giugno 2017. Gli ATC dividono le zone assegnate alle squadre e le zone non vocate in unità di prelievo. In ogni unità operano più selegacciatori. La caccia di selezione è consentita altresì su terreni innevati let. m) dell'art. 21 della L. 157/92, con le modalità previste ai commi 80 e 84 del RR 5/2014”;
- il Regolamento Regionale n. 5/2014 prevede :
 1. alla let. c) del comma 8 dell'art. Art. 1 la figura del “ selegacciatore o selecontrollore: cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo delle singole specie di ungulati”;
 2. al comma 79 dell'art. 1 che la caccia in forma individuale da postazione fissa con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle arre di cui al comma 31(zone assegnate alle squadre), dai soli cacciatori in possesso della qualifica di selegacciatore/ selecontrollore;
 3. al comma 80 dell'art. 1 che per la postazione fissa possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm, ivi inclusi 0.25 centesimi di pollice (Winchester, W.S.M. ecc..), munite di cannocchiale di puntamento con munizioni atossiche;
 4. al comma 81 dell'art. 1 il divieto dell'utilizzo di armi semi automatiche;
 5. al comma 84 dell'art. 1 che “il tiro può essere eseguito da punto di appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da

ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza del bersaglio”.

Visti i piani d'abbattimento inviati dagli ATC Avezzano, Subequano, Pescara, Chietino-Lancianese, Sulmona, Barisciano, Roveto-Carseolano, Vastese, Salinello e Vomano e i relativi pareri favorevoli dell'ISPRA (Avezzano prot. 69245/T-A27/2016, Subequano prot. 57572/2016, Pescara prot. 55700/2016, Chietino-Lancianese prot. 54588/2016, Sulmona prot.55837/2016, Barisciano prot. 2065/t-27 /2017, Roveto-Carseolano prot. 3293/T-27/2017, Vastese prot. 3879/T-A25/2017, Salinello e Vomano prot. 3945/T A27 /2017);

Considerato che, per i piani che insistono su aree SIC, con nota prot. 0120586/16 del 15/12/2016 e successive integrazioni è stata trasmessa richiesta di valutazione d'incidenza ambientale al Comitato VIA della regione Abruzzo, così come previsto nel giudizio VINCA al CV 2016-2017, n.2686 del 28.07.2016;

Considerato che a tutt'oggi tale parere non è ancora pervenuto, per cui è consentito far partire l'attuazione dei soli piani di abbattimento per areali collocati al di fuori dei siti SIC e ZPS, per prevenire e contrastare i danni che la specie cinghiale arreca alle colture agricole;

Ritenuto a tal fine di stabilire che:

- le carabine impiegate devono essere sottoposte a verifica di taratura annuale presso un poligono autorizzato, fatto salvo le carabine di coloro che hanno già operato per l'anno 2016 nell'attività di controllo;
- per ogni zona assegnata alle squadre e nelle zone di caccia non vocate, gli ATC individuano le unità di prelievo e assegnano il numero di capi che dovranno essere abbattuti entro il mese di aprile. Tale numero dovrà essere pari al 70% del piano di prelievo elaborato dall'ATC e per il quale l'ISPRA ha espresso parere favorevole;
- gli ATC devono provvedere a inviare alla regione un primo report sui capi abbattuti entro il 24 marzo 2017;
- ai capi prelevati, subito dopo l'abbattimento, deve essere apposta un'apposita fascetta numerata inamovibile nel tendine d'achille dell'arto posteriore per l'identificazione dell'animale e devono essere rilevati i seguenti dati minimi: età da mandibola, peso pieno, peso vuoto, lunghezza garretto e conteggio degli embrioni/feti nelle femmine;
- per l'anno 2017, nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati al rilevamento biometrico (let.h comma 8 del RR 5/2014), i rilievi biometrici possono essere effettuati anche dai selecontrollori / selescacciatori ammessi al prelievo;
- per l'anno 2017, nelle more della formazione-abilitazione degli operatori abilitati quali conduttori di ausiliari con funzione di cani da traccia (let. f comma 8 del RR 5/2014), i recuperi possono essere effettuati anche dai selecontrollori / selescacciatori ammessi al prelievo;
- le operazioni di recupero devono essere comunicate preventivamente alla Polizia provinciale o agli ATC. Durante l'azione di recupero è consentito al cacciatore di selezione e al conduttore di cane da traccia l'uso delle armi da utilizzare esclusivamente in caso di necessità di colpo di grazia sul capo ferito;
- la caccia di selezione è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto;
- il prelievo deve essere esercitato esclusivamente all'aspetto;
- Il punto di appostamento deve essere raggiunto con la carabina scarica e chiusa nella custodia;
- il selecontrollore/selescacciatore deve indossare un indumento ad alta visibilità;
- la polizia provinciale verifica il raggiungimento delle quote dei capi assegnate dall'ATC per le singole di zone di caccia e relaziona, entro il 28 aprile 2017, alla regione per i provvedimenti da adottare in caso di mancato raggiungimento dei piani di prelievo;
- all'interno delle zone di caccia assegnate alle squadre operano preferibilmente i selecontrollori / selescacciatori iscritti alla stessa;

- l'estensione delle unità di prelievo deve essere definita dagli ATC preferibilmente in base alle caratteristiche paesaggistiche e geomorfologiche del territorio;
- in ogni uscita di caccia (una uscita alla mattina e una alla sera) ogni seleggiatore deve registrarsi nella bacheca di zona nel registro delle uscite scegliendo una unità di prelievo;
- l'ubicazione delle bacheche con i registri deve essere comunicata dagli AA.TT.CC. alla Polizia provinciale e ai Carabinieri/Corpo forestale ;
- il cacciatore dopo lo sparo (sia in caso di uccisione dell'animale sia in caso di ferimento) torna alla bacheca e compila i campi richiesti ;
- nel caso nella zona di caccia si dovesse operare con l'attività di controllo (art. 44 L.R. 10/04), l'ATC è tenuto ad osservare le disposizioni date dalla polizia Provinciale;
- l'ATC in ogni zona di caccia, sia in area vocata, sia in area non vocata, deve individuare almeno un responsabile di caccia di selezione che deve assicurare:
 - a. il passaggio di informazioni e il coordinamento tra l'ATC e i seleggiatori assegnati alla singola zona di caccia di cui sono responsabili;
 - b. l'efficace organizzazione delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti;
 - c. la verifica ed il controllo biometrico dei capi abbattuti secondo le modalità stabilite dagli ATC;
 - d. l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti;
 - e. la gestione e la manutenzione delle apposite bacheche.

Visto la L. 77/99

DETERMINA

1. Di autorizzare come da premessa la caccia di selezione al cinghiale negli ATC Avezzano, Subequano, Pescara, Chietino-Lancianese, Sulmona , Barisciano , Roveto-Carseolano, Vastese, Salinello e Vomano.
2. Di rinviare a successiva determina, dopo aver acquisito il parere del comitato VIA sulla VINCA dei piani d'abbattimento che incidono su aree SIC e ZPS, l'autorizzazione della caccia di selezione all'interno di tali aree;
3. Di impegnare gli ATC al rispetto delle disposizioni date dalla polizia Provinciale nel caso di zone di caccia interessate da attività di controllo ;
4. Di approvare lo schema di registro delle uscite dei seleggiatori unito come all. 1);
5. Di sottoporre alla Polizia Provinciale e, per la Provincia di Pescara, all'Arma dei Carabinieri-corpo forestale , la verifica dei piani d'abbattimento;
6. Di inviare la presente determina alle Polizie Provinciali in avalimento, all'Arma dei Carabinieri-Corpo forestale e agli ATC.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Antonio DI PAOLO

(firmato digitalmente)

L'Estensore
Dr. Franco RECCHIA

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr. Franco RECCHIA

Firmato elettronicamente

Firmato elettronicamente